

Prot. 1205/2023 U.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Milano 4 ottobre 2023

Alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia
Senato della Repubblica

Oggetto: contributo scritto sul disegno di legge n. 878 (d.l. 123/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”)

Illustri Senatori,

ringrazio per l'opportunità che mi viene data di esprimere il mio pensiero sull'intervento normativo volto a contrastare la criminalità minorile nella consapevolezza che la devianza dei giovani trova, il più delle volte, le sue radici nelle condizioni di grave deprivazione socioeconomica e familiare che hanno contraddistinto la loro vita, che nella quasi totalità dei casi risulta aver perso da tempo ogni aggancio con la scuola. Questa preoccupante situazione, non più emergenziale ma strutturale, solleva importanti domande, a cui è sempre più urgente assicurare risposte adeguate, su come la società e le istituzioni debbano affrontare il problema della povertà educativa e dell'emarginazione, della dispersione scolastica, dell'utilizzo dei social e del disagio mentale, cercando di rompere il circolo vizioso che favorisce l'inserimento dei giovani nel circuito della devianza.

Prima di iniziare l'esame della disciplina penale mi pare dunque importante sottolineare l'efficienza di quelle previsioni che sono utili ad allontanare questi giovani dalla criminalità ed avvicinarli ad opportunità significative, che potranno garantire loro una vita dignitosa, dedicando una maggiore attenzione alle zone del Paese a più alto rischio di esclusione sociale attraverso l'istituzione di “aree di educazione prioritaria”.

L'esperienza maturata, quale presidente del tribunale per i minorenni di Brescia, dal 2009 al 2017, e successivamente quale presidente del tribunale per i minorenni Milano mi induce ad evidenziare l'importanza di combattere la criminalità minorile puntando su prevenzione, rieducazione e integrazione dei più giovani, tenuto conto che negli ultimi venti anni la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese si è notevolmente e progressivamente aggravata, nel disinteresse totale del mondo adulto, che ha ridotto gli investimenti destinati ai servizi specifici e che ha omesso pure di introdurre parametri di riferimento comuni sul territorio nazionale in quanto ha esercitato soltanto nel settore sanitario, e non anche in quello sociale, la potestà legislativa in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale “ (art. 117, c. 2, lett. m, nella versione riformata del testo costituzionale).

Occorre pertanto, al più presto, rendere concretamente attuale un raccordo tra sociale e sanitario per realizzare un “patto educativo” ed intensificare la rete tra scuola, famiglia e comunità che sia per il

2023

ragazzo più attrattiva del fascino che può rappresentare la strada della devianza, aumentando il numero delle scuole a tempo pieno, rinnovando la didattica e gli stili di insegnamento e promuovendo ambienti informali di apprendimento e di aggregazione, anche di natura sportiva e di intrattenimento. Contestualmente a questi interventi di natura educativa vanno attuati quelli di natura sanzionatoria rispetto ai quali, con riferimento alla disciplina di cui al decreto legge n. 123/2023, mi soffermo su alcuni aspetti, che mi paiono utili a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra e su altri che, se non chiariti, potrebbero dare luogo ad un'applicazione diversificata della normativa sul territorio nazionale qualora si aderisse a difformi opzioni interpretative.

- **Art. 5- disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile** – Osservo che si tratta di una misura di prevenzione con riferimento alla quale il **comma 1, lett. a -6 ter** prevede l'intervento del "giudice" per l'applicazione del divieto. Sarebbe utile l'individuazione specifica dell'autorità giudiziaria competente visto che la normativa richiamata è rivolta ai soggetti di maggiore età. Per omogeneità di materia potrebbe essere coerente attribuire la competenza al GIP presso il Tribunale per i minorenni così come previsto per il DASPO a carico dei soggetti minorenni (vedi art. 6, comma 1 bis e comma 3, l. 401/1989).

Appare inoltre necessario coordinare la normativa destinata agli adulti con l'intervento minorile e quindi adeguare, con riferimento alle impugnazioni, il richiamo al Pubblico Ministero minorile ed alla Sezione minorenni della Corte d'Appello.

Per quanto attiene alla previsione di cui al **comma 5** relativa a fatti commessi da un minore di età compresa tra i 12 e i 14 anni sarebbe opportuno che la Questura desse comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento per realizzare il migliore coordinamento e monitoraggio degli interventi rieducativi in favore del minore, che già potrebbe essere in carico ai servizi socio assistenziali, eventualmente anche nell'ambito di procedimento già pendente davanti all'autorità giudiziaria minorile.

- **Art. 6 – disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori** – L'abbassamento della soglia di pena edittale incide sull'applicazione delle misure precautelari e delle misure cautelari ampliando le ipotesi di arresto in flagranza e di fermo di minorenni indiziato. Ciò comporterà un aumento dei provvedimenti di collocamento in comunità educative e negli Istituti penali minorili venendo così ad impattare con il problema già attuale della carenza di risorse. Infatti l'IPM Beccaria di Milano non dispone di un numero di agenti penitenziari e di educatori sufficiente a consentire il ripristino della piena capienza ricettiva una volta che, finalmente, gli ultradecennali lavori di ristrutturazione sono giunti al termine. I continui spostamenti dei ragazzi in altri istituti li allontanano dai territori di appartenenza e interrompono i difficili percorsi rieducativi. Peraltro mi risulta che anche gli altri Istituti penali si trovino in difficoltà ad accogliere ragazzi provenienti da diverse realtà territoriali. Particolari criticità di intervento emergono, poi, in maniera sempre più rilevante, per la presenza in Lombardia di minori stranieri non accompagnati, rispetto ad altri territori. Inoltre le strutture educative sono del tutto insufficienti e con difficoltà a reperire educatori, al punto tale che i provvedimenti cautelari restano ineseguiti e che addirittura, negli ultimi mesi, anche due minori, accusati di maltrattamenti in famiglia, sono rimasti a convivere con i genitori.

Le carenze interessano in maniera preoccupante pure il sistema giudiziario: il Tribunale per i minorenni di Milano, con i suoi 11 magistrati in servizio a fronte di una pianta organica di 17, lavora in estremo affanno se si considera che le misure cautelari emesse nel primo semestre 2023 sono state ben 170 e che l'intervento normativo ne determinerà un ulteriore incremento; anche la scopertura di organico del personale amministrativo, superiore al 30%, comporta che la cancelleria GIP sia costretta a lavorare con due sole unità e quindi riesca a far fronte con difficoltà esclusivamente alle urgenze.

Con riferimento poi ai **termini di durata massima della custodia cautelare** la previsione del comma 1, lett. c), n. 2 ne dispone la riduzione di un terzo per i reati commessi da minori degli anni 18 e della metà per quelli commessi da minori degli anni 16, così prolungando la durata della sottoposizione del minore ai provvedimenti che comprimono la sua libertà personale.

E' necessaria la previsione di una norma transitoria che disciplini il regime dei nuovi termini per i processi in corso dal momento che, sul punto, sono intervenute numerose e contrastanti pronunce da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Infatti dopo un'iniziale applicazione del principio rigoroso *tempus regit actum*, legata alle stragi di mafia (cfr Sez. Un., n. 8, 27 marzo 1992, Di Marco e Sez. 1, Sent. n. 1469 del 03/04/1992 Cc. Rv. 190232 - 01), è seguita Sez. U, Sentenza n. 27919 del 31/03/2011 (Rv. 250195). Successivamente, nel 2014, le Sezioni Unite sono intervenute (Sez. U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014 Rv. 260925) e nella motivazione (pag. 18 e 19) vengono individuati alcuni nodi problematici sul tempo cui fare riferimento per determinare la disciplina applicabile. Pertanto si potrebbe considerare la data del commesso reato (portando la tesi "sostanzialista" alle estreme conseguenze con complicazioni anche sul piano organizzativo), alla data di emissione della misura coercitiva, alla data di esecuzione della misura o alla fase processuale in corso.

Per concludere, avendo la disciplina modificato *in peius* il regime cautelare e dovendosi prestare attenzione al principio della prevedibilità, è necessaria la precisazione del regime transitorio applicabile evitando così oscillazioni giurisprudenziali.

• **Art. 8, con riferimento all'inserimento dell'art. 27 bis - percorso di rieducazione del minore-**

Con riferimento all'attuale formulazione dell'art.27 bis mi pare utile sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti questioni.

- 1) La scelta di anticipare il percorso rieducativo nella fase delle indagini potrebbe essere opportuna sempre che si differenzi dall'istituto tipico della messa alla prova.

Infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza 10 giugno 2020, n. 138, ha escluso la possibilità di applicare per i minorenni la messa alla prova nella fase delle indagini preliminari a differenza della disciplina che riguarda gli adulti. Le diversità proprie dell'istituto, a seconda che si applichi agli adulti oppure ai minori, sono state evidenziate dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 febbraio 2019. n. 69. Nel minorile l'applicazione della messa alla prova non è condizionata dalla richiesta dell'imputato, né dal consenso del Pubblico Ministero, avendo l'essenziale finalità rieducativa che "ne plasma la disciplina in senso rigorosamente personologico, rimanendo estraneo ogni obiettivo di economia processuale". La sua finalità essenzialmente "rieducativa" esclude pertanto "un'eccessiva anticipazione procedimentale delle relative valutazioni".

Ritengo allora che il percorso educativo, nella fase delle indagini, dovrebbe essere lasciato alla valutazione del Pubblico Ministero legata alla gravità della situazione di fatto e alla preventiva conoscenza della situazione personale e familiare del minore ai sensi dell'art. 9 DPR n. 448/88. e, quindi, alla concreta possibilità di guidare il minore nel percorso educativo nei tempi compatibili con le caratteristiche personali e con lo svolgimento dell'attività rieducativa individuata.


2) Da quanto premesso consegue che non può esservi automatismo nell'invio della notifica dell'istanza di definizione anticipata da parte del Pubblico Ministero, ma che piuttosto quest'ultima debba essere preceduta da una valutazione sulla personalità del minore, con la previsione di tempi di elaborazione del programma educativo e di esecuzione del progetto di trattamento compatibili con la situazione concreta.

3) Dalle caratteristiche esposte emerge altresì che, in caso di fallimento del percorso educativo minorile, non può esservi alcuna preclusione rispetto all'applicazione della messa alla prova in una fase processuale successiva con la conseguente necessità di eliminare il comma 4 e l'ultima parte del comma 5 dell'art. 27 bis in caso di rifiuto, interruzione o esito negativo di

tale percorso relativo alla fase delle indagini. Come infatti ha efficacemente sottolineato la Corte Costituzionale l'udienza preliminare può costituire per il minore "un prezioso momento educativo, occasione di comprensione autentica e non utilitaristica della messa alla prova, in virtù del dialogo con un giudice non solo togato, meglio qualificato ad illustrare al giovane (come prescrive l'art. 1, comma 2, del d. P.R. n. 448/88) il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni".

Merita di essere evidenziato come già in precedenza la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125/95 aveva esplicitato le caratteristiche dell'istituto della messa alla prova per i minorenni. In particolare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125/95 aveva dichiarato illegittimo l'automatismo dell'articolo 27 DPR n. 448/88 che impediva all'imputato minorenni di accedere alla messa alla prova qualora avesse formulato istanza di rito abbreviato o di rito immediato. Si sottolineava come la messa alla prova non fosse subordinata al "consenso dell'imputato", ma alla necessità di "sentirlo". Il nuovo art 27 bis presuppone invece una "richiesta" dell'imputato, tra l'altro in una fase molto anticipata.

Ringraziando per l'attenzione porgo i migliori saluti.



Maria Carla Gatto

Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano